



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO
VIA A. RUSPANTINI, 11 - 01025 GROTTE DI CASTRO (VT) Tel.0763/796009 fax 0763/797281
CF: 80016170567 vtic819003@istruzione.it vtic819003@pec.istruzione.it

Grotte di Castro, 30.11.2021

All'attenzione

- del Personale Docente
- del Personale ATA
- degli Assistenti alla comunicazione e all'autonomia
per alunni diversamente abili
in servizio nelle Scuole
dell'Istituto Comprensivo di Grotte di Castro

Sito Istituto

ATTI

Oggetto: Nuove disposizioni Decreto Legge 24 Novembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” (21G00211) (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)

Dal 27.22.2021, in applicazione del Decreto Legge 24 Novembre 2021, sono entrate in vigore nuove disposizioni per il contenimento epidemiologico e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociale.

Considerato che **a far data dal 15 dicembre 2021**, l’obbligo di vaccino anti Covid-19 è esteso a tutto il personale scolastico, ,fornisco uno scheda di sintesi dell’applicazione del Decreto al contesto scolastico.

**Art.2 – ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE
OBBLIGO VACCINALE (cosiddetto “green pass rinforzato”)**

Il Decreto-Legge 172 estende a partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale, oltre che alle professioni sanitarie, anche a tutto il personale scolastico, al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e ai lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria prestazione lavorativa nelle RSA.

In particolare, per il settore scolastico, l’obbligo è esteso:

- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie);

- al personale delle scuole non paritarie;
- al personale dei servizi educativi per l'infanzia (nidi, micronidi, sezione primavera) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- al personale dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti CPIA;
- al personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- al personale dei sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS.

L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

In particolare, in applicazione della Nota prot.n. 53922 del 25.11.2021 del Ministero della Salute, "Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS . CoV – 2 COVID 19", la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione, è prorogate sino al 31 dicembre 2021.

In tali casi (condizioni cliniche documentate e relativo pericolo per la salute), al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il Dirigente scolastico adibisce il personale a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione

VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è demandato al Dirigente scolastico ed ai Responsabili delle istituzioni sopra elencate. Le verifiche sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111 modificato con Legge 24/9/2021 n. 133 e e ss.mm.ii.; dal Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 modificato con Legge 17/06/2021 n. 87 dalle note MI prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 e prot. 953 del 09 settembre 2021, e cioè acquisendo le informazioni necessarie attraverso la apposita piattaforma.

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione
ovvero
- b) la documentazione comprovante il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale
ovvero
- c) la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito
ovvero
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c) il Dirigente scolastico invita l'interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti il

Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- l'immediata sospensione dal lavoro;
- il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

SANZIONI

Il Decreto all'art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo. L'Ufficio competente all'accertamento della violazione è l'Ufficio Scolastico Regionale e l'importo della sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro ed è irrogata dal Prefetto.

Art.3 – DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il decreto-legge interviene anche sulla durata del cosiddetto green pass, modificando i termini relativi alla sua validità a suo tempo fissati dal D.L.52/2001.

La certificazione verde Covid -19 attesta una delle seguenti condizioni:

- l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
- l'avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI

Come detto, il decreto-legge modifica la durata delle varie certificazioni verdi.

In particolare:

- la certificazione rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare;
- La certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Per il settore scolastico, dalla data del 15 Dicembre 2021, per lo svolgimento dell'attività lavorativa in presenza, non sarà più valido il Green Pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente il Green Pass attestante l'avvenuta vaccinazione.

Allego Testo Decreto Legge 24.11.2021.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Luciana Bitti)

